

## Art. 113 Procedura di conciliazione

<sup>1</sup> Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l'indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.

<sup>2</sup> Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:

- a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995<sup>1</sup> sulla parità dei sessi;
- b. secondo la legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sui disabili;
- c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989<sup>3</sup> sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
- e. secondo la legge del 17 dicembre 1993<sup>4</sup> sulla partecipazione;
- f. derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994<sup>5</sup> sull'assicurazione malattie.

<sup>1</sup> RS 151.1

<sup>2</sup> RS 151.3

<sup>3</sup> RS 823.11

<sup>4</sup> RS 822.14

<sup>5</sup> RS 832.10

---

### Ripetibili in procedura di conciliazione

*Der Grundsatz von Art. 113 Abs. 1 ZPO ist nur sachgerecht, wenn das Schlichtungsverfahren mit einer Einigung oder einer Klagebewilligung abgeschlossen wird. Geht die Schlichtungsbehörde über ihre Schlichtungstätigkeit hinaus und fällt einen Entscheid (Art. 212 ZPO), so gelten die üblichen Kosten- und Verteilungsregeln nach Art. 95 ff. ZPO (E. III.4). 2. Zivilkammer des Obergerichts (BE) ZK 13 186 del 25.6.2013*